II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

(75/362/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di medico, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;

considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico;

considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che vengano adottate direttive concer-

nenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli; che la presente direttiva è intesa al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico che danno accesso all'esercizio della medicina nonché dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista;

considerando che, per quanto riguarda la formazione del medico specialista, è opportuno procedere a tale reciproco riconoscimento dei titoli di formazione quando questi ultimi, pur senza essere una condizione di accesso all'attività di medico specialista, costituiscono una condizione per l'uso di un titolo di specializzazione;

considerando che, in ragione delle divergenze esistenti attualmente negli Stati membri fra il numero delle specializzazioni mediche, i modi o la durata della formazione ai fini del loro conseguimento, è necessario prevedere talune disposizioni di coordinamento tali da consentire agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli; che tale coordinamento viene realizzato con la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (3);

considerando che, poiché il coordinamento di cui trattasi non ha il risultato di armonizzare tutte le disposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei medici specialisti, è tuttavia opportuno procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista, non comuni

⁽¹⁾ GU n. C 101 del 4. 8. 1970, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 36 del 28. 3. 1970, pag. 17.

⁽³⁾ Vedasi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

a tutti gli Stati membri, senza che sia esclusa la possibilità di un'ulteriore armonizzazione di questo settore; che si è stati al riguardo del parere di limitare il riconoscimento di questi diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista soltanto agli Stati membri che riconoscono le specializzazioni in questione;

considerando che, poiché, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nelle lingue dello Stato membro di origine o di provenienza;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste, presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine o di provenienza, che attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla direttiva;

considerando che la presente direttiva lascia invariate le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che impediscono alle società l'esercizio dell'attività di medico o lo sottopongono a talune condizioni;

considerando che in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni od a organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nel paese ospitante, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività; che, quindi, è opportuno non richiedere tale iscrizione o appartenenza; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali; che, a tal uopo, con riserva dell'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospitante;

considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio;

considerando che, per quanto riguarda le attività salariate del medico, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo; che secondo gli Stati membri le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati; che in tutti gli Stati membri le attività di medico sono subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di salariato e di non salariato e considerando che per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è necessario estendere al medico salariato l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle attività del medico.

CAPITOLO II

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO

Articolo 2

Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE ed enunciati all'articolo 3, attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività non salariate del medico ed al loro esercizio.

Articolo 3

I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 2 sono:

a) in Germania:

1. «Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung» (certificato dell'esame di Stato in medicina), rilasciato dalle autorità competenti e «Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent» (certificato attestante il compi-

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

mento del periodo preparatorio come assistente medico), nei casi in cui tale periodo sia prescritto dalla legislazione tedesca per il compimento del ciclo d'istruzione;

2. gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati a decorrere dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati sub 1;

b) in Belgio:

«Diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements/het wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde» (diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;

c) in Danimarca:

«Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen» (diploma legale di dottore in medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina di una università, unitamente al «dokumentation for gennemført praktisk uddannelse» (certificato di tirocinio), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

d) in Francia:

- 1. «Diplôme d'État de docteur en médecine» (diploma di Stato di laurea in medicina) rilasciato dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;
- 2. «Diplôme d'université de docteur en médecine» (diploma universitario di laurea in medicina), nella misura in cui detto diploma sancisca lo stesso ciclo di formazione previsto per il diploma di Stato di laurea in medicina;

e) in Irlanda:

«Primary qualification» (certificato attestante le conoscenze di base), concesso in Irlanda dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione e che autorizzano la registrazione in quanto «fully registered medical practitioner» (medico generico);

f) in Italia:

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia rilasciato dalla commissione di esame di Stato;

g) nel Lussemburgo:

- 1. «Diplôme d'État de docteur en médecine, chirurgie et accouchements» (diploma di Stato di laurea di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia) rilasciato dalla commissione statale d'esame autenticato dal ministro della pubblica istruzione e «Certificat de stage» (certificato di tirocinio) rilasciato dal ministro della sanità pubblica;
- 2. i diplomi che conferiscono un attestato di istruzione superiore in medicina rilasciato in uno dei paesi della Comunità e che danno accesso al tirocinio senza dare accesso alla professione dopo aver ottenuto l'omologazione del ministro dell'educazione nazionale conformemente alla legge del 18 giugno 1969 sull'istruzione superiore e l'omologazione dei titoli e attestati stranieri di istruzione superiore, accompagnati dal certificato di tirocinio rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

h) nei Paesi Bassi:

«Universitair getuigschrift van arts» (certificato universitario di medico);

i) nel Regno Unito:

«Primary qualification» (certificato attestante le conoscenze di base) concesso nel Regno Unito dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto «fully registered medical practitioner» (medico generico).

CAPITOLO III

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO SPECIALISTA COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI

Articolo 4

Ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, conformemente agli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 75/ 363/CEE ed elencati nell'articolo 5, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati.

Articolo 5

- I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 4 sono quelli che, rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui al paragrafo 2, corrispondono, per la specializzazione in questione, alle denominazioni in vigore nei vari Stati membri, di cui al paragrafo 3.
- I diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui al paragrafo 1

in Germania:

«Von den Landesärztekammern erteilte fachärztliche Anerkennung» (certificato di specializzazione medica), rilasciato dall'ordine professionale dei medici del Land;

in Belgio:

«Titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van specialist» (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

in Danimarca:

«Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge» (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

in Francia:

- «Certificat d'études spéciales de médecine» (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina, dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università:
- «Attestation de médecin spécialiste qualifié» (certificato di medico specialista qualificato), rilasciato dal consiglio dell'ordine dei medici;
- «Certificat d'études spéciales de médecine» (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o l'attestato di equivalenza di tali certificati rilasciato dal ministro della pubblica istruzione:

in Irlanda:

«Certificate of specialist doctor» (diploma di medico specialista), rilasciato dalla competente autorità a tal fine riconosciuta dal ministro della sanità pubblica;

in Italia:

Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università;

nel Lussemburgo:

«Certificat de médecin spécialiste», (diploma di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica su parere dell'ordine dei medici;

nei Paesi Bassi:

«Het door de Specialisten-Registratiecommissie (S.R.C.) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Specialistenregister» (certificato di ammissione e di iscrizione nel registro degli specialisti, rilasciato dal collegio degli specialisti);

nel Regno Unito:

- «Certificate of completion of specialist training» (certificato attestante la formazione di specialista), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta;
- Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

— anestesia e rianimazione:

Germania:

Anästhesie

Belgio:

anesthésiologie/anesthésie

Danimarca:

anæstesiologi

Francia:

anesthésie-réanimation

Irlanda:

anaesthetics

Italia: Lussemburgo: anestesia e rianimazione anesthésie-réanimation

anesthésie

Paesi Bassi:

Regno Unito:

anaesthetics

— chirurgia generale:

Germania:

Chirurgie

Belgio: Danimarca:

chirurgie/heelkunde kirurgi eller kirurgiske

sygdomme

Francia: Irlanda:

chirurgie générale general surgery

Italia: Lussemburgo: chirurgia generale chirurgie générale

Paesi Bassi:

heelkunde

Regno Unito:

general surgery

— neurochirurgia:

Germania:

Neurochirurgie

Belgio: Danimarca:

neurochirurgie/neurochirurgie neurokirurgi eller kirurgiske

nervesygdomme

Francia: Irlanda:

Italia:

neurochirurgie neurological surgery neurochirurgia neurochirurgie

Lussemburgo: Paesi Bassi: Regno Unito:

neurochirurgie

neurological surgery

— otorinolaringoiatria:

Germania:

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Belgio:

oto-rhino-laryngologie/

oto-rino-laryngologie

Danimarca:

oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Francia: Irlanda: oto-rhino-laryngologie otolaryngology

Italia: Lussemburgo:

Paesi Bassi:

otorinolaringoiatria oto-rhino-laryngologie keel-, neus- en oorheelkunde

Regno Unito:

otolaryngology

ostetricia e ginecologia:

Germania:

Danimarca:

Frauenheilkunde und Geburts-

Belgio:

gynécologie-obstétrique/

gynaecologie-verloskunde

gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødsels-

hjælp

Francia:

obstétrique et gynécologie

médicale

Irlanda: Italia:

obstetrics and gynaecology ostetricia e ginecologia gynécologie-obstétrique

Paesi Bassi: Regno Unito:

Lussemburgo:

verloskunde en gynaecologie obstetrics and gynaecology

– pediatria:

Germania:

Kinderheilkunde pédiatrie / pediatrie

Belgio: Danimarca:

pædiatri eller børnesygdomme pédiatrie

Francia: Irlanda: Italia:

paediatrics pediatria pédiatrie

Lussemburgo: Paesi Bassi:

kindergeneeskunde

Lungen- und Bronchial-

pneumo-phtisiologie

respiratory medicine

tisiologia e malattie

pneumo-phtisiologie

respiratory medicine

ziekten der luchtwegen

pneumologie / pneumologie

medicinske lungesygdomme

dell'apparato respiratorio

Regno Unito:

Germania:

Danimarca:

Lussemburgo:

Regno Unito:

Paesi Bassi:

Belgio:

Francia:

Irlanda:

Italia:

paediatrics

— tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:

heilkunde

medicina interna:

Germania:

Innere Medizin

Belgio:

médecine interne/inwendige

geneeskunde

Danimarca:

intern medicin eller medicinske

sygdomme

Francia:

médîcine interne

Irlanda:

general (internal) medicine

Italia: Lussemburgo: medicina interna maladies internes

Paesi Bassi:

inwendige geneeskunde

Regno Unito:

general medicine

- urologia:

– oculistica:

Germania:

Augenheilkunde

Belgio:

ophtalmologie/ophthalmologie oftalmologi eller øjen-

Danimarca:

Lussemburgo:

Regno Unito:

Paesi Bassi:

svgdomme

Francia: Irlanda: Italia:

ophtalmologie ophthalmology oculistica ophtalmologie oogheelkunde ophthalmology Germania:

Urologie

Belgio: Danimarca: urologie / urologie urologi eller urinvejenes

kirurgiske sygdomme urologie

Francia: Irlanda: Italia:

urology urologia urologie

Lussemburgo: Paesi Bassi: Regno Unito:

urologie urology

— ortopedia e traumatologia:

Germania:

Orthopädie

Belgio: Danimarca: orthopédie / orthopedie ortopædisk kirurgi

Francia:

orthopédie

Irlanda: Italia:

orthopaedic surgery

Lussemburgo:

ortopedia e traumatologia orthopédie

Paesi Bassi:

orthopedie

Regno Unito:

orthopaedic surgery

CAPITOLO IV

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO SPECIALISTA PROPRI DI DUE O PIÙ STATI MEMBRI

Articolo 6

Ogni Stato membro, nel quale vigono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nella materia, riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri, conformemente agli articoli 2, 3, 5 e 8 della direttiva 75/363/CEE ed elencati all'articolo 7, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati.

Articolo 7

- 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 6 sono quelli che, rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, corrispondono per la specializzazione in questione, alle denominazioni che figurano per quanto concerne gli Stati membri in cui essa esiste nel paragrafo 2 del presente articolo.
- 2. Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

— biologia clinica:

Belgio:

biologie clinique / klinische

biologie

Francia:

biologie médicale

Italia:

patologia diagnostica di

laboratorio

— ematologia biologica:

Danimarca: Lussemburgo: klinisk blodtypeserologi hématologie biologique

— microbiologia — batteriologia:

Danimarca:

klinisk mikrobiologi

Irlanda: Italia: microbiology microbiologia

Lussemburgo: Paesi Bassi:

microbiologie bacteriologie

Regno Unito:

medical microbiology

— anatomia patologica:

Germania:

Pathologische Anatomie

Danimarca:

patologisk anatomi og histologi

eller vævsundersøgelse

Francia: Irlanda:

anatomie pathologique morbid anatomy and

histopathology

Italia:

anatomia patologica anatomie pathologique

Lussemburgo: Paesi Bassi: Regno Unito:

pathologische anatomie morbid anatomy and

histopathology

— biochimica:

Danimarca:

klinisk kemi

Irlanda:

chemical pathology

Lussemburgo:

biochimie

Paesi Bassi: Regno Unito: klinische chemie chemical pathology

— immunologia:

Irlanda:

clinical immunology

Regno Unito:

immunology

— chirurgia plastica:

Belgio:

chirurgie plastique / plastische

heelkunde

Danimarca:

plastikkirurgi

Francia:

chirurgie plastique et

reconstructive

Irlanda: Italia: plastic surgery chirurgia plastica

Lussemburgo: Paesi Bassi:

chirurgie plastique plastische chirurgie

Regno Unito:

plastic surgery

chirurgia toracica:

Belgio:

chirurgie thoracique / heel-

kunde op de thorax

Danimarca:

thoraxkirurgi eller brysthulens

kirurgiske sygdomme

Francia: Irlanda:

Italia:

chirurgie thoracique thoracic surgery chirurgia toracica chirurgie thoracique

Lussemburgo: Paesi Bassi:

cardio-pulmonale chirurgie

Regno Unito:

thoracic surgery

ematologia generale:

- reumatologia:

Lussemburgo:

Paesi Bassi:

Regno Unito:

Belgio:

Francia:

Irlanda:

Italia:

Irlanda: Italia:

haematology ematologia hématologie

rhumatologie

rheumatology

reumatologia

rhumatologie

reumatologie

rheumatology

Lussemburgo: Regno Unito:

haematology

Italia: Lussemburgo: Regno Unito:

Irlanda:

— chirurgia pediatrica:

chirurgia pediatrica chirurgie infantile paediatric surgery

paediatric surgery

chirurgia vascolare:

Belgio:

chirurgie des vaisseaux /

bloedvatenheelkunde

Italia: Lussemburgo: cardio-angio chirurgia chirurgie cardio-vasculaire

— endocrinologia:

Irlanda:

— fisioterapia:

Belgio:

Francia:

Italia:

Danimarca:

Paesi Bassi:

endocrinology and diabetes

rhumatologie / reumatologie

mellitus

Italia:

endocrinologia endocrinologie

Lussemburgo: Regno Unito:

endocrinology and diabetes

physiothérapie / fysiotherapie

fysiurgi og rehabilitering

rééducation et réadaptation

mellitus

– cardiologia:

Belgio:

cardiologie / cardiologie cardiologi eller hjerte- og Danimarca:

kredsløbssygdomme

Francia:

cardiologie et médecine des

affections vasculaires

Irlanda:

cardiology cardiologia

Italia: Lussemburgo:

cardiologie et angiologie

Paesi Bassi:

cardiologie

Regno Unito:

cardio-vascular diseases

stomatologia:

Francia:

stomatologie odontostomatologia

Italia: Lussemburgo:

stomatologie

fonctionnelles

fisioterapia

revalidatie

— gastroenterologia:

Belgio:

gastro-entérologie /

gastro-enterologie

Danimarca:

medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-

tarmsygdomme

Francia:

maladies de l'appareil digestif

Irlanda:

gastroenterology

Italia:

malattie dell'apparato digerente,

Lussemburgo:

della nutrizione e del ricambio gastro-entérologie et maladies

de la nutrition

Paesi Bassi: Regno Unito: maag- en darmziekten gastroenterology

Neurologie

Danimarca:

Germania:

neurologia:

neuromedicin eller medicinske

nervesygdomme

Francia:

neurologie

Irlanda: Italia:

neurology neurologia

Lussemburgo: Paesi Bassi:

neurologie neurologie

Regno Unito:

neurology

— radio diagnostica: – psichiatria: radiodiagnostic / Belgio: Germania: Psychiatrie radiodiagnose Danimarca: psykiatri psychiatrie Danimarca: diagnostisk radiologi eller Francia: røntgenundersøgelse Irlanda: psychiatry Francia: radio-diagnostic Italia: psichiatria Irlanda: psychiatrie diagnostic radiology Lussemburgo: radiodiagnostiek Paesi Bassi: psychiatrie Paesi Bassi: Regno Unito: diagnostic radiology Regno Unito: psychiatry – radioterapia: neuropsichiatria: Belgio: radio-radiumthérapie / radio-radiumtherapie Neurologie und Psychiatrie Germania: Danimarca: terapeutisk radiologi eller Belgio: neuropsychiatrie/ strålebehandling neuropsychiatrie Francia: radiothérapie neuropsychiatrie Francia: Irlanda: radiotherapy Italia: neuropsichiatria Paesi Bassi: radiotherapie Lussemburgo: neuropsychiatrie radiotherapy Regno Unito: zenuw- en zielsziekten Paesi Bassi: — medicina tropicale: — dermatologia e venerologia: Belgio: médecine tropicale / tropische geneeskunde Dermatologie und Venerologie Germania: tropemedicin Danimarca: Belgio: dermato-vénéréologie / Irlanda: tropical medicine dermato-venereologie medicina tropicale Italia: dermato-venerologi eller Danimarca: tropical medicine Regno Unito: hud- og kønssygdomme Francia: dermato-vénéréologie Italia: dermatologia e venerologia – psichiatria infantile: Lussemburgo: dermato-vénéréologie Paesi Bassi: huid- en geslachtsziekten Germania: Kinder- und Jugendpsychiatrie Danimarca: børnepsykiatri Francia: pédo-psychiatrie Italia: neuropsichiatria infantile — dermatologia: Irlanda: dermatology geriatria: Regno Unito: dermatology Irlanda: geriatrics Regno Unito: geriatrics venerologia: - malattie renali: venereology Irlanda: Danimarca: nefrologi eller medicinske venereology Regno Unito: nyresygdomme Irlanda: nephrology nefrologia Italia: Regno Unito: renal diseases — radiologia: Radiologie malattie infettive: Germania:

Francia: radiologie
Italia: radiologia Irlanda:

Italia:radiologiaIrlanda:communicable diseasesLussemburgo:électroradiologieItalia:malattie infettivePaesi Bassi:radiologieRegno Unito:communicable diseases

— community medicine:

Irlanda: Regno Unito: community medicine community medicine

— farmacologia:

Germania:

Pharmakologie

Irlanda:

clinical pharmacology and

therapeutics

Regno Unito:

clinical pharmacology and

therapeutics

— «occupational medicine»:

Irlanda:

Regno Unito:

occupational medicine occupational medicine

— allergologia:

Italia:

allergologia ed immunologia

clinica

Paesi Bassi:

allergologie

— chirurgia dell'apparato digerente:

Belgio:

chirurgie abdominale / heel-

kunde op het abdomen

Danimarca:

kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

chirurgia dell'apparato

Italia:

digerente

Articolo 8

- 1. Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli Stati membri che desiderino ottenere uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di medico specialista, che non figurano negli articoli 4 e 6 o che, pur menzionati nell'articolo 6, non sono rilasciati in uno Stato membro di origine o di provenienza, che soddisfino le condizioni di formazione che esso Stato membro prescrive a tal fine nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.
- 2. Tuttavia, lo Stato membro ospitante tiene conto, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti dai cittadini di cui al paragrafo 1 e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti nello Stato membro ospitante per la specializzazione in questione.

3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospitante, dopo aver accertato il contenuto e la durata della formazione specializzata dell'interessato in base ai diplomi, certificati ed altri titoli presentati, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.

CAPITOLO V

DIRITTI ACQUISITI

Articolo 9

- 1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 75/363/CEE insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in causa per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.
- Ciascuno Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista non rispondano alle esigenze minime di formazione previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva 75/ 363/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico specialista rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 75/363/CEE. Lo Stato membro in questione può tuttavia esigere che detti diplomi, certificati ed altri titoli siano accompagnati da un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti dello Stato membro di origine o di provenienza attestante l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dalla direttiva 75/ 363/CEE, qualora essi non soddisfino le durate minime di formazione di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE.

Tuttavia, se nello Stato membro ospitante è richiesta, prima dell'applicazione della presente direttiva, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista negli articoli 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE, la differenza di cui al primo comma può essere determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato ospitante.

- 3. Ciascuno Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista non rispondono alle denominazioni di cui agli articoli 5 e 7, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, accompagnati da un certificato di equivalenza rilasciato dalle autorità o enti competenti.
- 4. Gli Stati membri che, prima della notifica della presente direttiva, hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di neuropsichiatria, di dermatologia e venerologia o di radiologia, ed hanno adottato, prima della notifica della presente direttiva, provvedimenti relativi a diritti acquisiti a favore dei propri cittadini, riconoscono ai cittadini degli Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché i loro diplomi, certificati ed altri titoli di neuropschiatria, di dermatologia e venerologia o di radiologia rispondano alle condizioni previste a tal fine, o agli articoli 2 e 5 della direttiva 75/363/CEE o al paragrafo 2 del presente articolo.

CAPITOLO VI

USO DEL TITOLO DI FORMAZIONE

Articolo 10

- 1. Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati membri ospitanti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9, sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo ed eventualmente della relativa abbreviazione dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo.
- 2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo Stato ospitante.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI DESTINATE AD AGEVOLARE L'ESER-CIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI MEDICO

A. Disposizioni particolari relative al diritto di stabilimento

Articolo 11

- 1. Lo Stato membro ospitante, che, per il primo accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di onorabilità, accetta, come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità in esso richiesta per l'accesso all'attività di cui trattasi.
- 2. Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso all'attività di cui trattasi, lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini dello Stato membro d'origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza.
- 3. Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti fuori dal suo territorio che potrebbero avere conseguenze sull'accesso all'attività di cui trattasi, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza, che esamina la veridicità dei fatti.

Tali fatti sono valutati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che comunica allo Stato membro ospitante quali conseguenze essa ne trae per quanto riguarda i certificati o i documenti che essa ha rilasciato.

Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

Articolo 12

1. Quando in uno Stato membro ospitante vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità o dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1, lo Stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo Stato membro ospitante le in-

formazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello Stato membro d'origine o di provenienza.

2. Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti fuori dal suo territorio che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio dell'attività di cui trattasi, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza, che esamina la veridicità dei fatti.

Tali fatti sono valutati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che comunica allo Stato membro ospitante quali conseguenze essa ne trae per quanto riguarda le informazioni da essa trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

Articolo 13

Quando, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto Stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello Stato membro d'origine o di provenienza.

Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso all'attività di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.

Articolo 14

All'atto della presentazione, i documenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

Articolo 15

1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso ad una delle attività contemplate all'articolo 1, conformemente agli articoli 11, 12 e 13, deve

essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa.

2. Nei casi contemplati all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1.

Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi.

Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine, lo Stato membro ospitante prosegue la procedura di cui al paragrafo 1.

B. Disposizioni particolari relative alla prestazione di servizi

Articolo 16

1. Quando, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, uno Stato membro esige dai propri cittadini un'autorizzazione o l'iscrizione od appartenenza ad un'associazione o ad un organismo professionale, detto Stato membro esonera da tale obbligo i cittadini degli Stati membri, in caso di prestazione di servizi.

Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

Qualora lo Stato membro ospitante prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

2. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario faccia alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione determini un soggiorno temporaneo nel suo territorio.

In caso d'urgenza, detta dichiarazione può essere fatta al più presto possibile dopo la prestazione di servizi.

- 3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante può esigere dal beneficiario uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni:
- la dichiarazione di cui al paragrafo 2,
- un attestato che certifichi che il beneficiario esercita legalmente le attività in questione nello Stato membro in cui egli è stabilito.

- un attestato comprovante che il beneficiario è in possesso del o dei diplomi, certificati od altri titoli richiesti per la prestazione di servizi di cui trattasi e menzionati nella presente direttiva.
- 4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare una data anteriore a dodici mesi all'atto della loro presentazione.
- 5. Quando uno Stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro Stato membro stabilito sul suo territorio della facoltà di esercitare una delle attività di cui all'articolo 1, detto Stato membro provvede, conformemente, al ritiro dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino.

Articolo 17

Quando in uno Stato membro ospitante, per regolare con un ente assicuratore i conti inerenti alle attività esercitate a favore di assicurati sociali, occorre essere iscritti ad un organismo di sicurezza sociale di diritto pubblico, tale Stato membro, in caso di prestazioni di servizi che comportino lo spostamento del beneficiario, dispensa da tale obbligo i cittadini degli Stati membri stabiliti in un altro Stato membro.

Il beneficiario tuttavia informa in precedenza, e in caso di urgenza successivamente, detto ente della sua prestazione di servizi.

C. Disposizioni comuni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi

Articolo 18

Quando in uno Stato membro ospitante l'uso del titolo professionale concernente una delle attività di cui all'articolo 1 è disciplinato, i cittadini degli altri Stati membri che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 9, paragrafo 1, usano il titolo professionale corrispondente nello Stato membro ospitante, alle predette condizioni di formazione, e fanno uso della sua abbreviazione.

Il primo comma è applicabile anche per l'uso del titolo di medico specialista da parte di coloro che soddisfano le condizioni di cui rispettivamente agli articoli 4 e 6 e all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 19

Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, o per il suo esercizio, e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante vigila affinché possa essere presentata agli interessati la deontologia dello Stato membro ospitante.

Articolo 20

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere ai beneficiari di essere informati sulle legislazioni sanitaria e sociale ed, eventualmente, sulla deontologia dello Stato membro ospitante.

A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i beneficiari possono ottenere le informazioni necessarie. In caso di stabilimento, gli Stati membri ospitanti possono obbligare i beneficiari a prender contatto con tali servizi.

- 2. Gli Stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità o gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto all'articolo 25, paragrafo 1.
- 3. Gli Stati membri provvedono a che, eventualmente, i beneficiari acquisiscano, nel loro interesse ed in quello dei loro pazienti, le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nel paese ospitante.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Gli Stati membri che esigono dai loro cittadini il compimento di un periodo di tirocinio per poter essere convenzionati in qualità di medici di una cassa di assicurazione-malattia possono imporre gli stessi obblighi ai cittadini degli altri Stati membri per un periodo di 5 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva. Tuttavia, la durata del tirocinio non può superare i sei mesi.

Articolo 22

In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può esigere, dalle autorità competenti di un altro Stato membro, conferma della autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati in detto Stato membro e menzionati ai capitoli da II a V, nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 75/363/CEE.

Articolo 23

Gli Stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 25, paragrafo 1, le autorità e gli enti competenti a rilasciare o a ricevere i diplomi, certificati e altri titoli nonché i documenti e le informazioni previsti dalla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 24

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitano o eserciteranno in qualità di salariati una delle attività di cui all'articolo 1.

Articolo 25

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Qualora nell'applicazione della presente direttiva uno Stato membro incontrasse notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica, istituito con la decisione 75/365/CEE (¹).

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio Il Presidente R. RYAN

⁽¹⁾ Vedasi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.